



CAPITOLATO D'ONERI

**procedura semplificata ai sensi degli artt. 20 e 27
del D.Lgs. 163/2006 per la conclusione di un
accordo quadro con un unico operatore economico
per l'affidamento della somministrazione di lavoro a
tempo determinato: CIG 6192394D2C**

TITOLO I – PARTE GENERALE

1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto della procedura è la conclusione di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, nell'ambito del quale saranno poi affidati contratti specifici di "somministrazione di Lavoro a tempo determinato" per le figure professionali di cui al vigente Contratto Collettivo nazionale di Lavoro per impiegare le necessità di carattere temporaneo dell'Azienda di servizi pubblici alla persona Casa degli operai vecchi ed inabili al lavoro "Matteo Brunetti". A tal fine si precisa che l'azienda applica il CCNL comparto Sanità.

Si elencano di seguito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, e come meglio specificati nell'allegato A del presente capitolato, i ruoli ed i profili che potranno rendersi necessari in corso di vigenza dell'accordo Quadro:

PROFILO PROFESSIONALE	POSIZIONE ECONOMICA
Collaboratore professionale sanitario - infermiere	DN
Collaboratore professionale sanitario - fkt	DN
Operatore Socio Sanitario	BSN
Operatore professionale – Educatore/Animatore	CN
Assistente Amministrativo	CN
Operatore tecnico specializzato/Manutentore	BSN
Operatore tecnico specializzato/Cuoco	BSN

2 – DEFINIZIONI

Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:

Accordo quadro: accordo concluso tra l'ASP "Casa degli operai vecchi ed inabili al lavoro Matteo Brunetti" e l'Agenzia aggiudicataria, il cui scopo è quello di stabilire le clausole principali relative ai contratti specifici da affidare durante il periodo di vigenza dell'accordo stesso;

Contratto specifico: contratto di somministrazione stipulato tra l'ASP e l'Agenzia nell'ambito di vigenza dell'Accordo quadro, a seguito di richieste di fornitura (missioni) e secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del presente capitolato;

ASP o Azienda: Azienda Pubblica di servizi alla Persona Casa degli operai vecchi e inabili al lavoro Matteo Brunetti di Paluzza (UD);

Agenzia: si intende l'Agenzia per il Lavoro firmataria dell'Accordo quadro;

Richiesta di fornitura (o missione): singola missione attivata sulla base dei contratti specifici ed attivabili dall'ente.

3 – FABBISOGNO DELL'ENTE

Il valore stimato dell'accordo quadro è pari ad Euro 200.000,00 + IVA sul margine d'agenzia. Tale valore è definito sulla base del fabbisogno presunto pari ad un massimo n. 24 mensilità di lavoro somministrato. Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell'effettivo bisogno del personale, tenuto conto dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio. Per la determinazione del tetto massimo dei lavoratori utilizzabili si farà riferimento anche a quanto stabilito dai contratti collettivi vigenti al momento dell'utilizzo.

L'Agenzia si impegna ad attivare, su richiesta scritta dell'Azienda, una o più somministrazioni singole o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili all'ordinaria attività dell'ente.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l'Azienda nei confronti dell'Agenzia, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti specifici.

4 – PROFILI PROFESSIONALI DA RICOPRIRE

Il personale che sarà richiesto all'agenzia potrà essere:

- **Personale infermieristico (Collaboratore sanitario – infermiere):** il personale somministrato dovrà possedere idoneo diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi del decreto ministeriale n. 739/1994 ovvero diploma di infermiere conseguito in base al precedente

ordinamento e riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale; nel caso in cui il titolo sia stato conseguito all'estero, lo stesso dovrà essere necessariamente riconosciuto dal Ministero della Salute. Sono inoltre richieste:

- iscrizione all'Albo del collegio degli infermieri;
- idoneità sanitaria alla manipolazione degli alimenti;
- conoscenza della lingua italiana.

Il personale infermieristico dovrà svolgere le mansioni attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo abilitante, comprese funzioni di carattere strumentale quali, ad esempio, la tenuta di registri - nell'ambito delle unità operative semplici, all'interno delle quali coordina anche l'attività del personale addetto; predispone i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo; collabora all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, può essere assegnato, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi, assicurando i turni previsti dalle modalità organizzative in atto all'interno della struttura e garantendo l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

- **Personale fisioterapico (fkt)**: il personale somministrato dovrà possedere idoneo diploma universitario di abilitazione conseguito ai sensi delle vigenti disposizioni e secondo quanto previsto dal dm 741/94.
Elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute dell'anziano; pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali; propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia; verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale. Svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi socio sanitari dove si richiedono le sue competenze professionali. Svolge funzioni di carattere strumentale quali, ad esempio, la tenuta di registri nell'ambito delle unità operative semplici; predispone i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo; collabora all'attività nell'ambito dell'unità operativa assicurando i turni previsti dalle modalità organizzative in atto all'interno della struttura e garantendo l'attività 6 giorni su 7;
- **Personale della riabilitazione (animatore/educatore professionale)** il personale somministrato dovrà possedere idoneo diploma universitario e curriculum professionale attestante l'esperienza nella mansione specifica in relazione all'anziano.
L'animatore dovrà svolgere le mansioni attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo, secondo le attività programmate dall'ASP, assicurando i turni previsti dalle modalità organizzative in atto all'interno della struttura e garantendo l'attività 5 o 6 giorni su 7;
- **Personale amministrativo (assistente amministrativo)**: il personale somministrato dovrà possedere idoneo diploma di istruzione secondaria di secondo grado, e svolgerà attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari ed istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito attività proprie connesse all'area Segreteria generale e comunicazione, secondo l'orario in atto presso l'ASP.
- **Operatore socio sanitario (OSS)** : *il personale somministrato dovrà essere in possesso di idoneo Attestato di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione annuale, previsto dagli artt. 7 e 8 dell'Accordo provvisorio tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2000. Svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire:*
a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita; b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale; c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.
- **Operatore tecnico specializzato/Manutentore**: il personale somministrato dovrà aver assolto l'obbligo scolastico ed essere in possesso di abilitazioni professionali adeguate al ruolo da ricoprire. Svolge attività ed esegue interventi manuali e tecnici attinenti la manutenzione del patrimonio mobiliare ed immobiliare con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature e avendo cura delle stesse. Dovrà altresì coordinare il personale dell'area a cui è assegnato.
- **Operatore tecnico specializzato/Cuoco**: il personale somministrato dovrà aver assolto

l'obbligo scolastico e disporre di abilitazioni professionali adeguate al ruolo da ricoprire. Svolge attività ed esegue interventi manuali e tecnici attinenti la preparazione e distribuzione dei pasti e riordino dei locali addetti al servizio.

L'Azienda si riserva la facoltà di provvedere, nel corso del periodo di validità dell'Accordo quadro, alla richiesta di somministrazione delle figure professionali, come sopra individuate, non essendo al momento quantificabile il fabbisogno orario.

5 - CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E AGGIORNAMENTO PREZZI

Il moltiplicatore orario indicato in offerta, opportunamente valorizzato in termini assoluti, decorsi i primi dodici mesi dell'accordo quadro potrà essere sottoposto ad adeguamento del prezzo con le modalità di cui all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006.

Gli adeguamenti, purchè tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente.

In nessun caso è riconosciuto alcun tipo di adeguamento automatico.

Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23.12.2014 n. 190, che ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti effettuati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni relativamente alla fornitura di beni e prestazione di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 633/1972. Opera nei confronti dell'ente l'obbligo di fatturazione elettronica ai sensi della legge 244/2007.

6 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro che verrà stipulato con l'Agenzia ha una durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro, durante i quali l'Azienda può stipulare contratti specifici con l'Agenzia. Il termine di cui sopra è eventualmente prorogabile per ulteriori 24 mesi con atto scritto e motivato dell'azienda.

7 - CAUZIONE A GARANZIA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Agenzia è tenuta, in fase di applicazione dell'accordo quadro, a costituire a garanzia dell'adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti, una cauzione tra le parti sulla base dell'effettivo valore delle prestazioni eventualmente attivate, nei modi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La cauzione dovrà essere costituita con presentazione di apposita garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazione. La fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità delle prestazioni richieste cui la garanzia si riferisce e deve altresì prevedere la clausola di "**pagamento a semplice richiesta**", prevedendo espressamente la **rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale**.

Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'azienda ad attuare entro 15 giorni il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. Il fideiussore resta obbligato in solido con l'Agenzia fino al ricevimento della Lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'azienda in base a quanto previsto dall'accordo quadro.

La cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall'Agenzia a mezzo dell'Accordo quadro, compresa la mancata stipula di contratti specifici, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Resta espressamente inteso che l'Azienda, in base a quanto previsto dall'Accordo quadro, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine dell'Accordo quadro e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

TITOLO II – SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO

8 – PROCEDURA DI STIPULA DEI CONTRATTI

L'Azienda provvederà ad interpellare l'Agenzia per stipulare contratti specifici secondo la seguente procedura:

- L'ASP, sulla base delle proprie esigenze, procederà preliminarmente a definire il fabbisogno presunto di persone in somministrazione, che sarà oggetto del singolo contratto di somministrazione (indicazione delle categorie, dei profili professionali, delle quantità e dei periodi di impiego, ecc.) in ragione di quanto stabilito con l'Accordo quadro;
- L'ASP procederà poi all'invio di tale fabbisogno presunto all'Agenzia; la richiesta potrà contenere elementi di completamento e maggiore specificazione rispetto a quanto previsto nel capitolato;
- L'Agenzia elaborerà in applicazione delle clausole di cui all'accordo quadro, per ciascun profilo professionale indicato nel "fabbisogno", il costo orario omnicomprensivo, tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente capitolato, dei valori definiti dal CCNL, degli oneri contributivi e assistenziali (INPS INAIL FORMATEMP ED EBITEMP) e del margine di ricarico orario (moltiplicatore) fissato nell'accordo quadro;
- L'ASP procederà previa analisi dei predetti elementi all'affidamento del contratto specifico di somministrazione (anche a mezzo scambio di corrispondenza).

L'Agenzia adempirà alle prescrizioni sopra richiamate compilando per ogni profilo professionale richiesto la scheda "modulo d'ordine" allegata al presente capitolato, indicando la retribuzione ed i ratei dovuti ai lavoratori, il moltiplicatore offerto e la relativa tariffa conseguente l'applicazione del moltiplicatore, con indicazione dell'IVA dovuta sul margine d'agenzia.

L'ASP procederà di volta in volta alla richiesta di singole forniture di lavoratori sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, secondo le procedure indicate.

9 – DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Ciascun contratto specifico:

- Determinerà il fabbisogno specifico presunto di lavoratori in somministrazione, con la specifica della categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi, dei periodi e del costo orario omnicomprensivo determinato compilando la scheda d'ordine;
- Potrà prevedere penali contrattuali in caso di ritardo o inadempimento contrattuale, diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste nel presente capitolato;
- Potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o recesso aggiuntive diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste nel presente capitolato;
- Potrà prevedere modalità e termini di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente e comunque non oltre 60 giorni data fine mese ricevimento fattura;
- Prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro, secondo la normativa vigente;
- Potrà prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di fornitura;
- Potrà prevedere ulteriori prescrizioni in tema di riservatezza.

Con la stipula del contratto specifico l'Agenzia si obbliga ad assicurare il personale di somministrazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal DPR 1124/1965 ed è tenuta ad adempiere in caso di infortuni alle relative denunce. Il lavoratore a tempo dovrà pertanto comunicare l'infortunio accorsogli o la malattia professionale all'agenzia (somministratore) ed a questi dovrà trasmettere la certificazione medica.

La stipulazione del contratto avverrà secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato e dell'art. 21 del D.Lgs. 163/2006.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

10 - RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

L'azione disciplinare nei confronti del lavoratore somministrato sarà esercitata dall'aggiudicatario come previsto dalla normativa vigente.

L'azienda provvederà tempestivamente a comunicare le circostanze disciplinari rilevanti all'aggiudicatario, che provvederà a contestarle al lavoratore.

11 – ATTIVAZIONE DELLE SINGOLE RICHIESTE DI FORNITURA E REQUISITI DEL PERSONALE

Il ricorso alla somministrazione di *Lavoro temporaneo* trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere tecnico, sostitutivo e organizzativo – anche riferibile all'ordinaria attività, per il potenziamento delle attività proprie dell'azienda, oppure per non pregiudicare il livello dei servizi erogati in via temporanea.

Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto riportate.

L'azienda procederà sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all'Agenzia delle singole forniture di lavoro entro la data ultima di durata dell'accordo quadro. Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto e corredate, di norma, dalle seguenti informazioni:

- La descrizione della professionalità richiesta
- La corrispondente categoria
- Il settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario
- Le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta
- Dati relativi alla posizione ed al tasso INAIL applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo
- Eventuali ulteriori informazioni.

I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni previste, per le corrispondenti qualifiche come da CCNL applicato e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.

L'Agenzia di fronte alla richiesta di fornitura dovrà mettere a disposizione il personale richiesto **entro il termine fissato nella propria offerta tecnica e comunque non oltre 48 ore dalla richiesta**. Qualora per tre volte all'interno della validità del contratto l'Agenzia non fornisca quanto richiesto nei termini previsti, l'Asp si riserva di rescindere il contratto per inadempimento dell'Agenzia senza che la stessa possa avanzare qualsiasi pretesa.

Il personale somministrato dovrà già essere istruito e formato a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze richieste ed ai rischi generali, come previsti dall'accordo Stato –Regioni del 21.12.2011, in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed addestrato all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento delle attività lavorative per i quali vengono assunti, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dall'azienda.

La formazione sui rischi specifici e l'aggiornamento in materia di sicurezza verrà eseguito presso l'Ente con costi a carico dell'Agenzia.

Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall'Agenzia con il medesimo trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello dell'azienda utilizzatrice, a parità di mansioni svolte.

E' sempre previsto un periodo di prova, da un minimo di tre ad un massimo di trenta giorni, in rapporto alla durata della somministrazione e decorrenti dalla data di presa servizio del lavoratore presso l'azienda.

Il periodo di prova si intende superato se non esistono segnalazioni. Solo in caso di esito negativo verrà fatta segnalazione scritta sottoscritta dal Coordinatore o dal Direttore Generale.

In caso di mancato superamento del periodo di prova ed in seguito a segnalazione scritta, l'Agenzia metterà a disposizione un altro lavoratore con medesimo profilo e senza soluzione di continuità.

12 – COMPITI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA

L'agenzia è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei lavoratori temporanei. In particolare sono compiti e responsabilità dell'Agenzia:

- Fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro generali, come previsti dall'accordo Stato –Regioni del 21.12.2011, in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed addestrato all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento delle attività lavorative per i quali vengono assunti garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dall'Azienda. La formazione sui rischi specifici - compresi i corsi di aggiornamento - verrà eseguita presso l'Azienda con costi a carico dell'Agenzia (il costo comprenderà la quota oraria di frequenza del personale somministrato ed il costo del lavoro del personale formatore interno);

- Aggiornare il personale temporaneo somministrato in servizio attraverso piani formativi - da concordare con l'Azienda - volti a migliorarne le competenze tecniche e professionali, la capacità di lavorare in gruppo e adottare modalità di relazione efficaci;
- Garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- Stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore temporaneo;
- Trasmettere all'azienda, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale concluso tra l'Agenzia ed il prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale ex D.Lgs. 163/2006;
- Sostituire in caso di assenza (programmata o improvvisa, breve o prolungata) dal servizio o dimissioni del lavoratore, detto personale entro un giorno lavorativo dalla comunicazione dell'assenza, a meno che l'azienda a suo insindacabile giudizio dichiari per iscritto di non volersi avvalere della sostituzione. Nei casi di sostituzione rientra anche lo stato di gravidanza del prestatore di lavoro.

L'Azienda può richiedere in qualsiasi momento all'Agenzia l'esibizione del Libro matricola o documentazione analoga, del modello DM10, delle buste paga e di ogni altra documentazione idonea. Qualora da tale documentazione l'Agenzia risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio all'Agenzia che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute.

13 – RESPONSABILITA' ED ONERI A CARICO DELL'A.S.P.

L'Azienda utilizzatrice si obbliga a:

- Comunicare all'Agenzia i trattamenti normativi e retributivi per la figura professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto lavorativo per ogni lavoratore temporaneo utilizzato;
- Corrispondere all'Agenzia il compenso comprensivo della quota ferie ed ex festività, per il servizio nella misura determinata nell'offerta, effettivamente resa dal lavoratore temporaneo, gli straordinari ove espressamente richiesti/autorizzati e le festività cadenti di domenica ed infrasettimanali ogni qualvolta si verificano, con esclusione di ulteriori eventuali assenze del lavoratore (es. per malattia, infortunio, congedi, permessi che sono a carico dell'Agenzia e pertanto già compresi nel moltiplicatore offerto). L'Agenzia dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;
- Versare direttamente, in caso di inadempimento dell'agenzia, al prestatore di lavoro temporaneo e/o all'istituto previdenziale le retribuzioni, gli oneri ed i contributi dovuti, restando comunque salva l'azione di rivalsa verso l'Agenzia;
- Adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione ed informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- Fornire le eventuali divise ed i dispositivi di protezione individuali.

14 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo mensile spettante all'Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate per il moltiplicatore offerto, per il numero dei lavoratori temporanei forniti.

La quota di corrispettivo che l'Azienda corrisponderà all'Agenzia a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile IVA. La quota che invece l'azienda andrà a corrispondere all'Agenzia a titolo di corrispettivo per l'attività resa (moltiplicatore) è soggetta ad iva nella misura di legge, fermo restando l'applicazione di cui all'art. 1 comma 629 della L. 190/2014;

Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. festività, festività cadenti di domenica ed infrasettimanali, indennità straordinari ove espressamente richiesti ed autorizzati ed altro) ogni qualvolta si verifichi, sarà comunicata dall'azienda utilizzatrice all'agenzia e dovrà essere immediatamente applicata ed andrà a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d'agenzia offerto (moltiplicatore).

15 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Per il servizio di somministrazione, l'azienda si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo margine.

L'Agenzia emetterà per il servizio reso fatture mensili intestate all'Azienda contenenti i seguenti dati:

- numero contratto e nominativo del lavoratore;
- quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- tariffa, così come derivante dall'offerta e dalla prestazione resa;
- retribuzione accessoria, costo unitario delle stesse;
- iva sul margine d'agenzia;
- totale fattura.

Ai fini del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, l'azienda fornirà al lavoratore somministrato apposito badge magnetico per la rilevazione delle presenze; l'Azienda fornirà all' Agenzia copia del foglio presenze. Saranno riconosciute le ore di lavoro straordinario solo se debitamente autorizzati dall'Azienda.

Le fatture su richiesta dovranno essere corredate dalla documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici del mese di competenza precedente. In caso di assenza della documentazione di cui sopra, il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con l'avvenuta presentazione della documentazione richiesta, senza che ciò possa dar luogo a richiesta di interessi da parte dell'Agenzia.

La liquidazione della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa; per data di ricezione farà fede la data di arrivo all'ufficio protocollo dell'azienda.

L'Azienda in fase contrattuale si riserva la facoltà previo accordo con l'Agenzia, di prevedere termini di pagamento delle fatture diversi da quanto previsto all'art. 4, punto 2, del D.Lgs. 231/2002. Scaduti i termini di pagamento in ottemperanza all'art. 5 del D.Lgs. 231/2002 l'Agenzia ha il diritto al riconoscimento degli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 del C.C. fino alla data di ordine del bonifico.

16 – SUBAPPALTO

Sono vietati il subappalto e la cessione anche parziale del contratto a terzi.

17 – INADEMPIENZE E PENALITA'

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per loro gravità risoluzione del contratto, l'azienda utilizzatrice contesta mediante lettera raccomandata A/R le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

L'Agenzia incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute. L'Azienda potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:

- Ritardo di presa in servizio del lavoratore: € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con l'Agenzia;
- Ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura: € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dall'art. 7.3 del capitolato;
- Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate o altre analoghe o similari (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti): da € 100 ad € 500,00 in relazione all'entità delle inadempienze;
- Mancata applicazione delle norme in materia di inquadramento giuridico, retributivo, contributivo, assistenziale, previdenziale, assicurativo e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di lavoro: prima infrazione € 500,00 per singolo addetto; seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C..

L'incameramento di quanto dovuto titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute o sulla cauzione definitiva se queste bastano. Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l'Agenzia dovrà provvedere al reintegro della stessa nel suo originario ammontare.

18 – DIRITTI SINDACALI

Ai lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L. 300/1970 e di partecipare alle assemblee del personale dipendente. Sono altresì riconosciuti i diritti sindacali previsti dal CCNL vigente.

19 – CAUSE DI RECESSO

L'azienda può recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio appaltato.

L'azienda può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'Agenzia, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

20 – RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda provvederà ad individuare un responsabile/referente per l'esecuzione dell'accordo quadro al momento della conclusione dell'Accordo stesso. Il responsabile provvederà ad intrattenere i rapporti con la ditta aggiudicataria ed alla gestione dell'accordo quadro.

Allegato A)

MODULO D'ORDINE		
CCNL Posizione economica: BS N		
PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO: <u>Operatore tecnico specializzato - Cuoco</u>		
A	RETRIBUZIONE ANNUA LORDA comprensiva degli oneri (28,50%)	€ 25.783,09
	Di cui retribuzione mensile per 12 mensilità	€ 18.393,84
	TREDICESIMA	€ 1.532,82
	Altre eventuali voci che concorrono alla retribuzione	€ 138,00
B	Retribuzione oraria mensile	€
C	Rateo tredicesima	€
D	Rateo quattordicesima	€
E	Rateo ferie	€
F	Rateo ex festività	€
G	TOTALE RETRIBUZIONE ORARIA LORDA	€
H	TFR	€
I	Contributi previdenziali	€
L	Trattenuta su TFR	€
M	Premio INAIL	€
N	Versamento 4% fondo per la formazione (formatemp)	€
O	Quote ente bilaterale per il lavoro temporaneo	€
P	Monetizzazione permessi sindacali	€
Q	TOTALE COSTO ORARIO	€
R	MOLTIPLICATORE OFFERTO	€
S	TARIFFA (VOCE Q x VOCE R)	€
T	IVA 20% SU MARGINE	€

MODULO D'ORDINE		
CCNL Posizione economica: BS N		
PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO: <u>Operatore tecnico specializzato - Manutentore</u>		
A	RETRIBUZIONE ANNUA LORDA comprensiva degli oneri (28,50%)	€ 25.783,09
	Di cui retribuzione mensile per 12 mensilità	€ 18.393,84
	TREDICESIMA	€ 1.532,82
	Altre eventuali voci che concorrono alla retribuzione	€ 138,00
B	Retribuzione oraria mensile	€
C	Rateo tredicesima	€
D	Rateo quattordicesima	€
E	Rateo ferie	€
F	Rateo ex festività	€
G	TOTALE RETRIBUZIONE ORARIA LORDA	€
H	TFR	€
I	Contributi previdenziali	€
L	Trattenuta su TFR	€
M	Premio INAIL	€
N	Versamento 4% fondo per la formazione (formatemp)	€
O	Quote ente bilaterale per il lavoro temporaneo	€
P	Monetizzazione permessi sindacali	€
Q	TOTALE COSTO ORARIO	€
R	MOLTIPLICATORE OFFERTO	€
S	TARIFFA (VOCE Q x VOCE R)	€
T	IVA 20% SU MARGINE	€

MODULO D'ORDINE		
CCNL Posizione economica: BS N		
PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO: <u>Operatore socio sanitario (OSS)</u> :		
A	RETRIBUZIONE ANNUA LORDA comprensiva degli oneri (28,50%)	€ 25.783,09
	Di cui retribuzione mensile per 12 mensilità	€ 18.393,84
	TREDICESIMA	€ 1.532,82
	Altre eventuali voci che concorrono alla retribuzione	€ 138,00
B	Retribuzione oraria mensile	€
C	Rateo tredicesima	€
D	Rateo quattordicesima	€
E	Rateo ferie	€
F	Rateo ex festività	€
G	TOTALE RETRIBUZIONE ORARIA LORDA	€
H	TFR	€
I	Contributi previdenziali	€
L	Trattenuta su TFR	€
M	Premio INAIL	€
N	Versamento 4% fondo per la formazione (formatemp)	€
O	Quote ente bilaterale per il lavoro temporaneo	€
P	Monetizzazione permessi sindacali	€
Q	TOTALE COSTO ORARIO	€
R	MOLTIPLICATORE OFFERTO	€
S	TARIFFA (VOCE Q x VOCE R)	€
T	IVA 20% SU MARGINE	€

MODULO D'ORDINE		
CCNL Posizione economica: C N		
PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO: <u>Assistente Amministrativo</u>		
A	RETRIBUZIONE ANNUA LORDA comprensiva degli oneri (28,50%)	€ 28.522,48
	Di cui retribuzione mensile per 12 mensilità	€ 18.393,84
	TREDICESIMA	€ 1.695,68
	Altre eventuali voci che concorrono alla retribuzione	€ 138,00
B	Retribuzione oraria mensile	€
C	Rateo tredicesima	€
D	Rateo quattordicesima	€
E	Rateo ferie	€
F	Rateo ex festività	€
G	TOTALE RETRIBUZIONE ORARIA LORDA	€
H	TFR	€
I	Contributi previdenziali	€
L	Trattenuta su TFR	€
M	Premio INAIL	€
N	Versamento 4% fondo per la formazione (formatemp)	€
O	Quote ente bilaterale per il lavoro temporaneo	€
P	Monetizzazione permessi sindacali	€
Q	TOTALE COSTO ORARIO	€
R	MOLTIPLICATORE OFFERTO	€
S	TARIFFA (VOCE Q x VOCE R)	€
T	IVA 20% SU MARGINE	€

MODULO D'ORDINE		
CCNL Posizione economica: C N		
PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO: <u>Educatore-Animatore</u>		
A	RETRIBUZIONE ANNUA LORDA comprensiva degli oneri (28,50%)	€ 28.522,48
	Di cui retribuzione mensile per 12 mensilità	€ 20.348,16
	TREDICESIMA	€ 1.695,68
	Altre eventuali voci che concorrono alla retribuzione	€ 152,64
B	Retribuzione oraria mensile	€
C	Rateo tredicesima	€
D	Rateo quattordicesima	€
E	Rateo ferie	€
F	Rateo ex festività	€
G	TOTALE RETRIBUZIONE ORARIA LORDA	€
H	TFR	€
I	Contributi previdenziali	€
L	Trattenuta su TFR	€
M	Premio INAIL	€
N	Versamento 4% fondo per la formazione (formatemp)	€
O	Quote ente bilaterale per il lavoro temporaneo	€
P	Monetizzazione permessi sindacali	€
Q	TOTALE COSTO ORARIO	€
R	MOLTIPLICATORE OFFERTO	€
S	TARIFFA (VOCE Q x VOCE R)	€
T	IVA 20% SU MARGINE	€

MODULO D'ORDINE		
CCNL Posizione economica: D N		
PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO: <u>Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista</u>		
A	RETRIBUZIONE ANNUA LORDA comprensiva degli oneri (28,50%)	€ 30.969,53
	Di cui retribuzione mensile per 12 mensilità	€ 22.093,92
	TREDICESIMA	€ 1.841,16
	Altre eventuali voci che concorrono alla retribuzione	€ 165,72
B	Retribuzione oraria mensile	€
C	Rateo tredicesima	€
D	Rateo quattordicesima	€
E	Rateo ferie	€
F	Rateo ex festività	€
G	TOTALE RETRIBUZIONE ORARIA LORDA	€
H	TFR	€
I	Contributi previdenziali	€
L	Trattenuta su TFR	€
M	Premio INAIL	€
N	Versamento 4% fondo per la formazione (formatemp)	€
O	Quote ente bilaterale per il lavoro temporaneo	€
P	Monetizzazione permessi sindacali	€
Q	TOTALE COSTO ORARIO	€
R	MOLTIPLICATORE OFFERTO	€
S	TARIFFA (VOCE Q x VOCE R)	€
T	IVA 20% SU MARGINE	€

MODULO D'ORDINECCNL Posizione economica: **D N**PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO: **Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere**

A	RETRIBUZIONE ANNUA LORDA comprensiva degli oneri (28,50%)	€ 30.969,53
	Di cui retribuzione mensile per 12 mensilità	€
	TREDICESIMA	€ 1.841,16
	Altre eventuali voci che concorrono alla retribuzione	€
B	Retribuzione oraria mensile	€
C	Rateo tredicesima	€
D	Rateo quattordicesima	€
E	Rateo ferie	€
F	Rateo ex festività	€
G	TOTALE RETRIBUZIONE ORARIA LORDA	€
H	TFR	€
I	Contributi previdenziali	€
L	Trattenuta su TFR	€
M	Premio INAIL	€
N	Versamento 4% fondo per la formazione (formatemp)	€
O	Quote ente bilaterale per il lavoro temporaneo	€
P	Monetizzazione permessi sindacali	€
Q	TOTALE COSTO ORARIO	€
R	MOLTIPLICATORE OFFERTO	€
S	TARIFFA (VOCE Q x VOCE R)	€
T	IVA 20% SU MARGINE	€